

**ORIGINALE** 

# AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

# DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 163 del 10 febbraio 2015)

Numero	1822	
del	8.8.2 14	

**OGGETTO**: modifiche e integrazioni Codice Disciplinare e Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari aggiornato, relativo a :

- Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
- Area della Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale e Amministrativa;
- Area Specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi);
- Area Comparto.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Nominato con deliberazione di G.R. n. 163 del 10.02.2015, con l'assistenza del Segretario e sulla base della seguente proposta predisposta dal Direttore dell'Area Gestione del Personale, che ne attesta la regolarità dell'istruttoria ed il rispetto della legalità:

#### VISTI:

- il D.lgs del 30.03.001 n. 165, in particolare il Titolo IV "Rapporto di Lavoro" dall'art. 54 all'art. 55 octies, così come integrato dal D.lgs 27.10.2009 n. 150 e dal D.lgs n. 116 del 20.06.2016;
- i Codici Disciplinari e Regolamenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari relativi all' Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, Area della Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale e Amministrativa ed all'Area Comparto approvati da questa Azienda, in attuazione del Testo Unico in materia di Pubblico Impiego, con deliberazione del Direttore Generale n. 2463 del 06.12.2016;
- il Codice Disciplinare e Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari relativi all' Area Specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) approvato da questa Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. 2462 del 06.12.2016;

PRESO ATTO del decreto legislativo 25.05.2017 n. 75, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07 giugno 2017 e vigente a partire dal 22.06.2017, che integra e modifica il T.U. del pubblico impiego riportando le nuove disposizioni in tema di azione disciplinare, applicabili alle infrazioni commesse in data successiva alla sua entrata in vigore;

VALUTATA la necessità, allo scopo di conformarne il contenuto alle novità normative introdotte dal legislatore nazionale, di integrare e modificare il "Codice Disciplinare e Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari" relativo a:

- Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
- Area della Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale e Amministrativa;
- Area Specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi);
- · Area Comparto;

mediante l'adozione di un provvedimento integrativo e modificativo che si allega (Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale della stessa;

EVIDENZIATO che il predetto provvedimento integrativo e modificativo del "Codice Disciplinare e Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari" relativo a:

- Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
- Area della Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale e Amministrativa;
- Area Specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi);
- Area Comparto;

costituendo una mera doverosa ricognizione delle fonti normative, attualmente vigenti in materia disciplinare, non richiede alcuna forma di partecipazione sindacale;

Il Dirigente Amministrativo - Dott.ssa Maria Rosaria Pezzolla\_\_\_\_

Il sottoscritto Avv. Loredana Carulli, Direttore Area Gestione del Personale, attesta la regolarità dell'istruttoria della proposta ed il rispetto delle relative leggi

Avv. Loredana Carulli

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo, sottoscritto in calce al presente provvedimento.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, sottoscritto in calce al presente provvedimento.

#### DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale:

- a) di adottare, con decorrenza immediata, il nuovo provvedimento integrativo e modificativo del "Codice Disciplinare e Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari" relativo a:
  - Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;

- Area della Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale e Amministrativa;
- Area Specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi);
- Area Comparto;

provvedimento (Allegato A) che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale della stessa.

- b) di dare atto:
  - che i Codici e Regolamenti Disciplinari pubblicati con deliberazione del Direttore Generale nn. 2462 e 2463 del 06.12.2016, continuano ad essere in vigore;
  - che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri per l'Azienda.
- c) di procedere alla pubblicazione del provvedimento integrativo e modificativo, parte integrante della presente deliberazione, sul sito web aziendale, a cura dell'URP, assolvendo così l'obbligo di pubblicità di qualsiasi atto integrativo del Codice Disciplinare;
- d) di disporre l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Parere favorevole del Direttore Amministrativo	Parere favorevole del Direttore Sanitario
Dott. Andrea CHIARI	Dr.ssa Madiide CARLUCCI
II SAgreta louring And Dott.ssa Mina Spacehia	IL DIRETTORE GENERALE Avv. Ste ano ROSSI
Area Gestione Ris Esercizi	h l
La spesa relativa al presente provve conti:	dimento è stata registrata sui seguenti
Conto economico n.	per €
Conto economico n.	per €
Conto economico n.	per €
( rigo da utilizzare per indicare finanzi	amenti a destinazione vincolata)
Il Funzionario	Il Direttore dell'Area
SERVIZIO ALB	O PRETORIO
PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

AFFISSA E PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTA AZIENDA USL
Dal 8-8-817 al 23.8317
Data 8 8 8 0
L'addetto all'Albo Tocure Vius

### MODIFICHE E INTEGRAZIONI CODICE DISCIPLINARE E REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONEDELLE SANZIONI DISCIPLINARI RELATIVI A

### DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

### DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA

#### AREA DI COMPARTO

AREA SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI E ALTRE PROFESSIONALITA' SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI)

APPROVATE CON DELIBERAZIONE N. 1822 DEL 8-5-2 17

Il decreto legislativo 25.05.2017 n. 75, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 07.06.2017 e vigente a partire dal 22.06.2017, integra e modifica il T.U. del pubblico impiego (D.lgs 30 marzo 2001 n. 165), in conformità alla delega prevista dalla Legge 07.08.2015 n.124, sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Il Capo VII, rubricato "Responsabilità disciplinare", nonché il Capo IX rubricato "Disposizioni transitorie e finali" contengono le nuove disposizioni in tema di azione disciplinare, applicabili alle

infrazioni commesse a seguito della relativa entrata in vigore.

Si segnalano in particolare le seguenti novità:

### RIPARTO COMPETENZA TRA CAPO STRUTTURA E UPD

All'art. 55 bis, comma 1, del D.lgs n. 165/2001 sono state apportate le seguenti modificazioni: "Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

All'art. 55 bis, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 sono state apportate le seguenti modificazioni: " Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità."

Con la riforma, pertanto, e' stato potenziato il ruolo dell'UPD. Al capo struttura competerà <u>l'irrogazione del solo rimprovero verbale.</u>

#### TERMINI

All'art. 55 bis, comma 4, del D.lgs n. 165/2001 sono state apportate le seguenti modificazioni:"Fermo restando quanto previsto dall'art. 55 quater, commi 3 bis e 3 ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio e a sua difesa."..."L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.'

All'art. 55 bis del D.lgs n. 165/2001 è stato previsto un nuovo comma 9 - ter secondo il quale "la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55 quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dell'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività".

Con la riforma, pertanto,

per le infrazioni superiori al rimprovero verbale il capo struttura dovrà segnalare immediatamente, e comunque entro 10 giorni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza;

è stato ridotto a 30 giorni il termine per contestare l'addebito, decorrente dalla piena

conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare;

resta fermo il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare.

• si conferma la natura ordinatoria dei termini infraprocedimentali e la natura perentoria del termine iniziale e finale, come indicato peraltro dal Consiglio di Stato nel parere reso in data 11 aprile 2017.

## RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE

All'art. 55 ter, comma 1, del D.lgs n. 165/2001 sono state apportate le seguenti modificazioni: "Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo...."

All'art. 55 ter, comma 4, del D.lgs n. 165/2001 sono state apportate le seguenti modificazioni:" Nei casi di cui ai commi 1,2 e 3, il procedimento disciplinare è rispettivamente ripreso o riaperto mediante rinnovo della contestazione dell'addebito entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria del giudice all'amministrazione di appartenenza del dipendente ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'art. 55 bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'art. 653, commi 1 e 1 bis, del codice di procedura penale."

#### ESERCIZIO POSTUMO AZIONE DISCIPLINARE

#### 1. Dipendenti trasferiti

L'art. 55 bis comma 8 ultimo periodo del D.lgs n. 165/2001 è sostituto dal seguente:"in caso di trasferimento del dipendente in pendenza del procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare è interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente è trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente è stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente."

#### 2. Dipendenti cessati dal servizio

L'art. 55 bis comma 9 del D.lgs n. 165/2001 è sostituito dal seguente: "La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la

sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro".

### INFRAZIONI DISCIPLINARI

All'art. 55 quater comma 1 D.lgs n. 165/2001, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 3;

f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'art. 55 sexies, comma 3; f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;

**f-quinquies)** insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'art. 3, comma 5 bis, del d.lgs n. 150/2009.

Alle precedenti e confermate inosservanze che comportano il licenziamento vengono affiancate, pertanto, nuove fattispecie, quali la reiterata e grave violazione alle regole deontologiche, la valutazione negativa della performance per tre anni consecutivi, lo scarso rendimento legato alla reiterata violazione degli obblighi per i quali il dipendente è stato già sanzionato e, limitatamente ai dirigenti, la mancata attivazione o definizione di procedimenti disciplinari, commessa con dolo o colpa grave.

#### TUTELA IN CASO DI LICENZIAMENTO

All'art. 63 del D.lgs n. 165/2001 sono state apportate le seguenti modificazioni:

• al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle 24 mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali";

• dopo il comma 2 è inserito il seguente: "Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravità

del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato".

Viene dunque inserito un correttivo alla tutela reale prevista dall'art. 18 della Legge n. 300/1970, ovvero: quando il licenziamento viene accertato come illegittimo, l'indennizzo contestuale al reintegro nel posto di lavoro non potrà oltrepassare le 24 mensilità. Se il giudice dovesse ritenere la sanzione irrogata dall'ente viziata da difetto di proporzionalità, ha il potere di convertire la sanzione parametrandola alla gravità del comportamento del lavoratore pubblico e allo specifico interesse pubblico violato.